

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –BICOCCA

**REGOLAMENTO DI FUNIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DI ATENEO**

Emanato con D.R. Rep. 1611/2023, prot. n. 0192376/23 del 16 maggio 2023
Pubblicato all'Albo online il 17 maggio 2023

Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti come previsto dall'art. 23 dello Statuto, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2 Generalità

1. Il Consiglio degli Studenti è la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti; esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3 Composizione

1. Il Consiglio degli studenti è composto:
- a) da ventuno rappresentanti, di cui almeno un rappresentante per ogni Dipartimento, eletti in un collegio composto dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università;
 - b) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato eletti nel Consiglio della Scuola di Dottorato.

Art. 4 Il Presidente

1. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente nella prima seduta successiva alla nomina dei rappresentanti degli studenti.
2. Il Presidente è eletto:
 - nella prima votazione a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto;
 - a partire dalla seconda votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Presidente:
 - rappresenta il Consiglio;
 - tutela le prerogative dei singoli componenti;
 - convoca il Consiglio, ne apre e chiude le sedute;
 - assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, osservando e facendo osservare il regolamento; in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato;
 - mantiene l'ordine se necessario sospendendo la seduta;
 - sottoscrive i verbali delle sedute.
4. Nella prima seduta successiva alla nomina dei rappresentanti la funzione di Presidente è svolta dal Consigliere eletto col maggior numero di preferenze nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. Il Consiglio degli Studenti può approvare una mozione di sfiducia, debitamente motivata, a carico del Presidente, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
6. In caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma precedente, la seduta dell'Organo prosegue presieduta dal Vicepresidente, il quale mantiene la Presidenza ad interim dell'Organo nelle more delle elezioni del nuovo Presidente.
7. L'elezione del nuovo Presidente deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta utile, ordinaria o straordinaria, successiva alla seduta in cui è stata approvata la mozione di sfiducia. Tale seduta deve essere in ogni caso calendarizzata entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta sfiducia.
8. Il nuovo Presidente deve essere un consigliere diverso da quello precedentemente sfiduciato.

Art. 5 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i consiglieri eletti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, esclusa la lista a cui appartiene il Presidente e che abbiano presentato la candidatura al ruolo.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in collaborazione con il Segretario.

Art. 6 Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
3. Il segretario sottoscrive insieme con il Presidente i verbali delle sedute.

Art. 7 Le commissioni

1. Il Consiglio degli Studenti può organizzare la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.
2. Il numero dei componenti e la composizione delle commissioni sono fissati dal Consiglio degli Studenti.
3. Il Consiglio degli Studenti determina le finalità e gli obiettivi della commissione al momento della loro formazione.
4. I componenti designati per le commissioni hanno la responsabilità di partecipare alle commissioni e informare periodicamente il Consiglio degli Studenti sull'andamento dei lavori.
5. La commissione al termine dei lavori redige una relazione del proprio operato da sottoporre all'attenzione del Consiglio degli Studenti.
6. Il Consiglio degli Studenti delibera sulle proposte della commissione.
7. Il Consiglio degli Studenti, qualora si renda necessario, ha la facoltà di prorogare i lavori della commissione.

Art. 8 Convocazione

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente in maniera ordinaria a mezzo posta elettronica.
2. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
3. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o disponibile per tutti i componenti di norma almeno tre giorni prima della seduta. Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il Consiglio in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i componenti presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.
4. Il Consiglio degli Studenti può essere convocato in via straordinaria dal Presidente o da 1/3 dei componenti che ne facciano richiesta tramite lettera firmata al Presidente.
5. Nei casi di urgenza, l'avviso della convocazione deve essere recapitato almeno 48 ore prima dell'inizio della riunione, la convocazione deve riportare nel testo la motivazione.
6. Il Consiglio viene, di norma, convocato una volta al mese.

Art. 9 Ordine del giorno

1. Le tematiche su cui il Consiglio degli Studenti è chiamato a deliberare devono essere previste dall'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, sentiti il Vicepresidente, il Segretario, le eventuali commissioni istituite e i gruppi consiliari.

3. Nell'ordine del giorno devono essere incluse le questioni la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti del Consiglio e che sia stata trasmessa al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. All'inizio di ogni seduta ogni componente ha comunque la facoltà di proporre al Presidente una mozione d'ordine con cui inserire tra le tematiche in discussione un argomento di particolare urgenza non previsto all'ordine del giorno, ovvero variare l'ordine cronologico delle questioni in discussione.

Art. 10 Partecipazione di esterni

1. Le riunioni sono di norma aperte al pubblico. Solo per gravi motivi e con una delibera assunta dai 2/3 dei presenti, la seduta può non essere pubblica. Il Presidente o 1/3 dei componenti che ne facciano richiesta scritta, possono invitare alle sedute del Consiglio il Rettore, il Direttore Generale e altri membri della comunità universitaria, nonché esperti esterni perché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.

Art. 11 Validità delle sedute

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati.

2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni consigliere partecipante alla seduta può chiederne la verifica prima che si proceda a deliberazione.

3. Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con i punti dell'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare.

4. Nel verbale devono essere riportati i nominativi dei componenti intervenuti. Il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di norma viene approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva.

Art. 12 Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.

2. Il Consiglio degli Studenti, su richiesta di 1/3 dei consiglieri, delibera a maggioranza dei presenti che la votazione avvenga a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità si provvede a un'ulteriore discussione, seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.

4. Le proposte di modifica dello Statuto e del presente Regolamento devono essere approvate con il parere favorevole dei 2/3 dei presenti.

5. La votazione telematica è prevista come disciplinato dal Regolamento delle sedute di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Consiglio degli Studenti in modalità telematica dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

6. Ogni consigliere ha diritto a partecipare e votare telematicamente a massimo 4 sedute ordinarie per ogni anno di mandato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 6, hanno diritto alla partecipazione e alla votazione telematica per l'intera durata del loro impedimento, senza limite di sedute:

- a) i consiglieri in mobilità Erasmus+ Studio;
- b) i consiglieri in mobilità Erasmus+ Traineeship;
- c) i consiglieri in mobilità Exchange Extra UE;
- d) i consiglieri rappresentanti dei dottorandi che svolgono un periodo di ricerca all'estero;
- e) i consiglieri iscritti a corsi di studio gestiti da Dipartimenti con sede diversa da Milano;
- f) i consiglieri che sono in missione per conto dell'Ateneo.

Art. 13 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, approvato con il parere favorevole dei 2/3 dei presenti al Consiglio, è sottoposto all'approvazione del Senato accademico ed entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto rettorale.